

Sorgenia S.p.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231

Parte Generale



Indice

Informazioni sul documento	3
Definizioni.....	4
1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	5
1.1 Tipologia di reati contemplati.....	5
1.2 Sanzioni applicabili.....	9
1.3 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa.....	9
2. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	11
2.1 Articolazione del modello	11
2.2 Finalità del modello	12
2.3 Struttura del Modello	12
2.4 Destinatari del Modello.....	13
2.5 Regole per l'approvazione del Modello e suoi aggiornamenti	13
3. Organismo di Vigilanza	14
4. Codice Etico	15
5. Procedure aziendali.....	16
6. Sistema delle deleghe e dei poteri	17
7. Diffusione del Modello	18
7.1. Attività informativa.....	18
7.2. Formazione del personale.....	18
8. Sistema sanzionatorio	20
9. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	21
10. Reati societari	22
11. Reati in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro	23

Informazioni sul documento

Documenti correlati

La documentazione relativa al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 si compone della presente "Parte Generale", di singole "Parti Speciali" e di Allegati.

I documenti sono stati così articolati al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento degli stessi. Infatti, mentre la "Parte Generale" contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti.

Documento
Parte Speciale A - Codice Etico
Parte Speciale B - Sistema Sanzionatorio
Parte Speciale C - Reati contro la Pubblica Amministrazione
Parte Speciale D - Reati societari
Parte Speciale E - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
Parte Speciale F - Reati in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Allegato
Allegato 1 - Facsimile dichiarazione dipendenti
Allegato 2 - Facsimile clausola Consulenti/ Collaboratori/ Fornitori/ Appaltatori/Agenti/Procacciatori d'affari
Allegato 3 - Facsimile addendum contrattuale Consulenti/ Collaboratori/ Fornitori/ Appaltatori/Agenti/Procacciatori d'affari

Definizioni

“Appaltatori”	convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d'opera con la Società e di cui questa si avvale nelle aree o attività a rischio.
“Consulenti”	i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Sorgenia S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.
“Decreto”	il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001.
“Delega”	l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
“Destinatari”	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i Collaboratori della Società (quali i lavoratori a progetto e i lavoratori interinali/somministrati) qualora coinvolti in aree o attività a rischio, i Fornitori, i Consulenti, gli agenti, i procacciatori d'affari, gli Appaltatori nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.
“Gruppo”	Sorgenia S.p.A. e tutte le società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. .
“Fornitori”	i fornitori di beni e servizi (escluse le consulenze) di cui la Società si avvale nell'ambito delle aree o attività a rischio.
“Modello”	il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato da Sorgenia S.p.A. e rappresentato dal presente documento, dalle Parti Speciali e dagli Allegati, che ne costituiscono parte integrante
“Organismo di Vigilanza o OdV”	l'Organismo di controllo previsto dal Decreto.
“Organo Dirigente”	il Consiglio di Amministrazione di Sorgenia S.p.A.
“Procura”	il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.
“Reati”	le fattispecie di reato considerate dal Decreto.
“Società”	Sorgenia S.p.A.

1. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, (di seguito il Decreto) recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare:

- la convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea,
- la convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri,
- la convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Con tale Decreto è stato introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche (di seguito "società"), un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, le società nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti.

La responsabilità dell'ente può sorgere qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di:

- i) persone fisiche che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
- ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati (c.d. "sottoposti").

Un simile ampliamento della responsabilità a carico delle società mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto alle società che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati. La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato.

1.1 Tipologia di reati contemplati

Di seguito sono elencate le fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti con la specificazione delle disposizioni normative che, in ordine cronologico, hanno progressivamente ampliato tale elenco:

- A) Il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva esclusivamente ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, (**artt. 24 e 25** del D.Lgs.231/01) e precisamente ai reati di:
- a) indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
 - b) corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - c) peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.);
 - d) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
 - e) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - f) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
 - g) corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
 - h) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
 - i) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - j) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - k) concussione (art. 317 c.p.);

- l) malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- B) La Legge n.48 del 18 marzo 2008 di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica ha introdotto il nuovo articolo **24-bis** volto a sanzionare i "delitti informatici e trattamento illecito di dati" ovvero dei delitti di cui agli artt. del codice penale e, in particolare:
- a) falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
 - b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter c.p.);
 - c) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater c.p.);
 - d) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615-quinquies c.p.);
 - e) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - f) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - g) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - h) danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - i) danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
 - j) danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - k) frode informatica del certificatore di firma elettronica (art.640-quinquies c.p.).
- C) La Legge 94 del 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ha introdotto l'articolo **24-ter** del D.Lgs.231/01 in materia di Delitti di criminalità organizzata e, in particolare:
- a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - b) Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
 - c) Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
 - d) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - e) Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - f) Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/09);
 - g) Illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett a) c.p.p.).
- D) In virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legge n. 350 del 25 settembre 2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", i reati dell'art. **25-bis** del Decreto, integrati dalla legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15:
- a) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - b) alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - c) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - d) spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - e) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - f) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - g) fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - h) uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
 - i) contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
 - j) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.).
- E) La Legge 23 luglio 2009 n. 99 art. 15 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto l'articolo **25-bis.1** del D.Lgs.231/01 "Delitti contro l'industria e il commercio" quali:
- a) Turbata libertà dell'industria e commercio (art. 513 c.p.);
 - b) Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

- c) Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - d) Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - e) Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - f) Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - g) Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - h) Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- F) Successivamente, in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 61 dell'11 aprile 2002, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366", i c.d. "reati societari" così come configurati dall'art. 3 del citato D.Lgs. 61/2002 e dall'art. **25-ter** del Decreto, vale a dire:
- a) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - b) false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
 - c) falso in prospetto (art. 2623 c. 1 e 2 c.c.) (l'art. 2623 è stato soppresso dal 12/01/06 dalla legge 28/12/2005 n.262 art. 34)
 - d) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
 - e) impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - f) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - g) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - h) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - i) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - j) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c. introdotto dall' art. 31 della Legge 262 del 28/12/2005);
 - k) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - l) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - m) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - n) aggio (art. 2637 c.c.);
 - o) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- G) In seguito alla entrata in vigore della Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", i c.d. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (**art. 25-quater**).
- H) I reati contro la vita e l'incolumità individuale, inseriti nel *corpus* originario del Decreto (**art. 25-quater.1**) a seguito della promulgazione ed entrata in vigore della Legge n. 7 del 9 gennaio 2006, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*" (art. 583-bis c.p.).
- I) Con l'entrata in vigore della Legge n. 228 dell'11 agosto 2003 recante "Misure contro la tratta delle persone", è stato inserito l'articolo **25-quinquies**, che estende il regime della responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione dei delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, e in particolare:
- a) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - b) prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
 - c) pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - d) detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - e) pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p., aggiunto dall'art. 10, Legge 6 febbraio 2006 n. 38);
 - f) iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - g) tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - h) acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- J) La Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE) ha introdotto nel D.Lgs.

24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) i reati e gli illeciti amministrativi di “abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione del mercato”. In particolare, la commissione dei delitti di “abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione del mercato” può comportare l’applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 231/01 (**art. 25-sexies**) in capo alla Società, qualora tali reati siano stati realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’ente. La medesima Legge n. 62 del 2005 ha previsto, inoltre, all’art. 187-quinquies Testo unico della finanza, una nuova forma di responsabilità dell’Ente conseguente alla commissione nel suo interesse o vantaggio (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di: - abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis Testo unico della finanza); -manipolazione del mercato (art. 187-ter Testo unico della finanza).

K) La Legge n. 146 del 16 marzo 2006 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 (di seguito “Convenzione”) ha introdotto i **reati cd “transnazionali”** tra le fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente. L’art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate, nella misura in cui le stesse abbiano il carattere transnazionale definito dall’art.3 della legge stessa:

- a) associazione per delinquere (art. 416 del cod. pen.);
- b) associazione di tipo mafioso (art. 416-bis del cod. pen.);
- c) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973);
- d) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309 del 1990);
- e) riciclaggio (art.648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs.231/07, art. 64 co. 1 let. f);
- f) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs.231/07, art. 64 co. 1 let. f);
- g) disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998);
- h) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria (art. 377-bis del cod. pen.);
- i) favoreggiamento personale (art. 378 del cod. pen).

L) Inoltre, la Legge 3 agosto 2007 n.123 ha introdotto nel Decreto l’art. **25-septies**, successivamente riformulato dall’art. 300 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81; il suddetto art. 25 septies stabilisce un’ulteriore estensione della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione ai delitti di:

- a) omicidio colposo (art. 589 c.p.) commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) omicidio colposo (art.589 c.p.) e lesioni colpose gravi e gravissime (art.590 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

M) Il D.Lgs 21 novembre 2007 n. 231, “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, all’art. 63, comma 3, aggiunge l’art. **25-octies** al D.Lgs 231/2001 prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di:

- a) ricettazione (art. 648 c.p.),
- b) riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- c) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Lo stesso provvedimento abrogava contestualmente le previsioni della Legge 10 marzo 2006, n. 146 che sanzionavano ai sensi del Decreto i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita solo in quanto aventi carattere “transnazionale”.

N) La Legge del 23 luglio 2009 n. 99 con l’art. 15 ha introdotto l’**art 25-novies** “Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore”, quali a titolo esemplificativo:

- a) Immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa (art. 171, L. n.633/41);
- b) Riproduzione ed altre azioni illecite (quali abusiva duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione) per trarne profitto, su programmi per elaboratore e su banche dati (art.171-bis L.633/41);

- c) Riproduzione ed altre azioni illecite (quali riproduzione, duplicazione, diffusione in pubblico, ecc.) di opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171-ter, co.1 lettere a-b) L. n. 633/41);
- d) Fraudolenta produzione, importazione, vendita, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. n. 633/41).

1.2 Sanzioni applicabili

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca di beni;
- d) pubblicazione della sentenza.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. Il giudice determina la sanzione pecuniaria tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società, nonché dell'attività svolta da questa per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso:

- a) l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la Società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- b) la Società abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la Società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

In particolare le principali sanzioni interdittive, applicabili ai reati di cui agli articoli 24, 24 bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-quater, 25-quater.1, 25 quinquies, 25 septies, 25 octies, 25-novies del Decreto e ai reati c.d. transnazionali richiamati dall'art. 10 della L.146/2006, concernono:

- a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) l'interdizione dall'esercizio delle attività.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi siano fondati motivi e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti della Società viene applicata una sanzione interdittiva.

1.3 Azioni da parte della Società che il Decreto considera esimenti dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora il reato sia stato commesso dalla persone che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che ne esercitino, di fatto, la gestione ed il controllo) e la Società provi che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "modello") idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
- b) ha affidato, ad un organo interno, il cosiddetto Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- d) non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare i rischi aziendali, ovvero le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle discipline aziendali e di evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore – dovuto anche a negligenza o imperizia – nella valutazione delle direttive aziendali;
- c) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- d) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- e) prevedere un sistema di controlli preventivi tali da non poter essere aggirati se non intenzionalmente;
- f) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a controllare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

In concreto le società per poter essere esonerate dalla responsabilità penale devono:

- a) dotarsi di un Codice Etico che statuisca principi di comportamento in relazione alle fattispecie di reato;
- b) definire una struttura organizzativa, in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, di attuare una segregazione delle funzioni e di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti;
- c) formalizzare procedure aziendali manuali ed informatiche al fine di regolamentare lo svolgimento delle attività. Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla "segregazione dei compiti" tra coloro che svolgono fasi cruciali di un processo a rischio;
- d) assegnare poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- e) comunicare al personale in modo capillare, efficace, chiaro e dettagliato il Codice Etico, le procedure aziendali, il sistema sanzionatorio, i poteri autorizzativi e di firma, e tutti gli altri strumenti atti ad impedire la commissione di atti illeciti;
- f) prevedere un adeguato sistema sanzionatorio;
- g) costituire un Organismo di Vigilanza
 - i) caratterizzato da una sostanziale autonomia e indipendenza;
 - ii) i cui componenti abbiano la necessaria professionalità per poter svolgere l'attività richiesta;
 - iii) che valuti l'adeguatezza del modello, vigili sul suo funzionamento e curi il suo aggiornamento;
 - iv) che operi con continuità di azione, in stretta connessione e avvalendosi delle funzioni aziendali.

2. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto necessario adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello") in linea con le prescrizioni del Decreto.

La Società ritiene che l'adozione di tale Modello costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un valido strumento di sensibilizzazione e informazione di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati (Fornitori, Consulenti, agenti, ecc.). Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La Società ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e oggetto di successivi aggiornamenti, l'ultimo dei quali risale al 31 marzo 2008 (di seguito anche "Linee Guida di Confindustria").

Tale ultimo aggiornamento è stato determinato dalla necessità di adeguare le Linee Guida di Confindustria alle successive modifiche legislative che hanno introdotto nel *corpus* del Decreto i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. reati di Market Abuse), i reati transnazionali, i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, la Società promuove l'adozione di un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche da parte delle società controllate, le quali, per la definizione di ogni singolo modello, dovranno ispirarsi ai principi di controllo previsti dal Modello di Sorgenia S.p.A., individuando al contempo ulteriori specifiche misure legate alla peculiarità della propria realtà aziendale.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, la Società ha costituito il proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso.

2.1 Articolazione del modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Società si fonda su:

- a) predisposizione di un Codice Etico, che fissa le linee di comportamento generali;
- b) definizione di una struttura organizzativa, che miri a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti (prevedendo per quanto possibile una chiara segregazione delle funzioni o in alternativa, controlli compensativi) e a controllare la correttezza dei comportamenti;
- c) individuazione e documentazione dei potenziali rischi, e adozione di strumenti per mitigarli (*risk management*);
- d) utilizzo di procedure aziendali formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative per assumere ed attuare decisioni nei settori "sensibili";
- e) articolazione un sistema delle deleghe e dei poteri aziendali, coerente con le responsabilità assegnate e che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- f) attuazione di un piano di formazione del personale, in particolare del personale dirigente e dei quadri che operano in aree sensibili, e di informazione di tutti gli altri soggetti interessati (fornitori, consulenti, agenti, ecc.);
- g) applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società;
- h) attribuzione ad un Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e sul corretto funzionamento del modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico.

2.2 Finalità del modello

Le finalità del modello sono pertanto quelle di:

- a) prevenire e ragionevolmente limitare, nell'ambito dei reati previsti ex D.Lgs. 231/01, i rischi connessi all'attività aziendale mirando ad eliminare la possibilità che si dia luogo ad eventuali condotte illegali;
- b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, come di seguito identificate, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/01 e riportate nel modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Società;
- c) ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi.

2.3 Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 adottato da Sorgenia S.p.A. si compone delle seguenti parti:

- a) "Parte Generale";
- b) "Parte Speciale A": Codice Etico;
- c) "Parte Speciale B": Sistema sanzionatorio;
- d) "Parte Speciale C": Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- e) "Parte Speciale D": Reati Societari;
- f) "Parte Speciale E": Organismo di Vigilanza;
- g) "Parte Speciale F": Reati in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro;

Dette Parti Speciali sono sviluppate per la descrizione di alcune componenti portanti del sistema di controllo interno e più nello specifico prevedono la descrizione delle aree o attività a rischio e delle misure e dei presidi previsti dalla Società onde prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto ed analizzati specificatamente dalla Società.

Parte integrante del Modello sono considerati gli Allegati di volta in volta richiamati nel testo.

In ragione dell'attuale struttura organizzativa e attività di business di Sorgenia S.p.A. si è ritenuto di concentrare dunque maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione delle seguenti fattispecie di reato:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (artt.24 e 25 D.Lgs.231/01);
- c.d. reati societari (art. 25-ter D.Lgs.231/01);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione alle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (art.25-septies).

Per quanto concerne i reati riportati di seguito, si è ritenuto remoto il rischio della loro commissione nell'interesse e/o a vantaggio della Società e avuto riguardo all'attuale operatività. E' parso esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico, ove si vincolano, tra gli altri, gli esponenti aziendali di Sorgenia S.p.A. ed i collaboratori, fornitori e prestatori di servizi, al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità, dignità ed uguaglianza nonché al rispetto delle leggi:

- disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (art.25-quater.1);
- reati con finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di falso nummario (art. 25 bis);

- reati c.d. "transnazionali"(art. 10 Legge 146/2006),
- reati in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies)

Infine, con riferimento alle seguenti categorie di reati:

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis),
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter),
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1),
- reati di Market Abuse (art. 25-sexies D.Lgs.231/01) e illeciti amministrativi di Market Abuse (artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF).

L'Organo Dirigente provvederà prossimamente ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione delle attività di analisi e valutazione dei rischi di commissione degli stessi, con il conseguente aggiornamento del Modello.

2.4 Destinatari del Modello

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i Collaboratori della Società (quali i lavoratori a progetto e i lavoratori interinali/somministrati) qualora coinvolti in aree o attività a rischio, gli Appaltatori, i Fornitori, i Consulenti, gli agenti, i procacciatori d'affari, nonché i membri dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento non sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

2.5 Regole per l'approvazione del Modello e suoi aggiornamenti

Poiché il Modello, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), deve essere un "atto di emanazione dell'organo dirigente", dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Spetterà all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento al fine di adeguarlo ai mutamenti intervenuti.

A tal proposito si precisa che nel caso in cui dovessero rendersi necessarie – per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi – modifiche ed integrazioni che abbiano carattere sostanziale tali modifiche dovranno essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali;
- soppressione di alcune parti del presente documento;
- modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto.

Laddove le modifiche riguardino aspetti che abbiano carattere formale (es. modifiche alle denominazioni di funzioni aziendali citate nel Modello) tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Delegato.

3. Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, la Società ha provveduto all'identificazione e nomina di tale Organismo. Per dettagli si rimanda alla "Parte speciale E: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

4. Codice Etico

Il Codice Etico è il documento elaborato e adottato da Sorgenia S.p.A. per esplicitare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali cui la Società intende uniformarsi. Se ne pretende il rispetto da parte di tutti coloro che operano nella e per la Società e che con essa intrattengono relazioni contrattuali.

Il Codice Etico approvato da Sorgenia S.p.A. costituisce il Codice Etico del Gruppo e, pertanto, anche le altre società controllate da Sorgenia S.p.A. provvederanno ad adottarlo.

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, contestualmente approvato dal Consiglio d'Amministrazione della Società, e si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D. Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto, ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Il Codice Etico che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è riportato nella "Parte speciale A: Codice Etico".

5. Procedure aziendali

La Società si è dotata di una struttura di procedure formalizzate, a disciplina, delle principali attività, a disposizione di tutti i dipendenti sulla intranet aziendale.

Per ogni procedura è stata chiaramente identificata la funzione responsabile sia della sua redazione che delle eventuali revisioni. E' stato inoltre disciplinato l'iter autorizzativo cui le stesse procedure devono essere sottoposte prima di poter essere ufficialmente rilasciate sulla intranet.

Tale iter autorizzativo, per ciascun documento da redigere, si sostanzia come di seguito definito:

- i singoli responsabili di funzione hanno il compito, per le attività di competenza, e sulla base delle conoscenze maturate sugli argomenti da trattare, di redigere la bozza della procedura aziendale;
- la bozza di procedura viene condivisa con gli altri responsabili di funzione coinvolti nel processo o nelle attività ivi disciplinate;
- la procedura viene sottoposta all'approvazione del Responsabile di Direzione di riferimento o dell'Amministratore Delegato.

In particolare, le procedure che disciplinano i processi o gli ambiti e attività aziendali rilevanti ai fini della prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 e oggetto del presente Modello Organizzativo dovranno essere formalmente comunicate all'OdV.

6. Sistema delle deleghe e dei poteri

Il principio cui la Società ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

Inoltre a tutti i poteri attribuiti mediante delega o procura corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della Società.

Si specifica che i poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti coerentemente con le corrispondenti responsabilità organizzative e gestionali.

Stanti questi principi, il sistema autorizzativo, che si traduce nel dettaglio in un sistema articolato e coerente di deleghe di funzioni e procure della Società, deve uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire e descrivere in modo specifico ed inequivoco i poteri gestionali del delegato;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure possono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega funzionale interna o di specifico incarico e devono prevedere l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, i limiti di spesa numerici;
- tutti coloro che intrattengono per conto di Sorgenia S.p.A. rapporti con la Pubblica Amministrazione siano opportunamente identificati e, se necessario, dotati di idonei poteri e deleghe.

7. Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficacia del Modello, è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già presenti nell'azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nelle aree o attività a rischio.

7.1. Attività informativa

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente dall'Organo Dirigente alle diverse categorie di Destinatari.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello i dipendenti della Società e in seguito tutti i nuovi assunti sono tenuti a sottoscrivere, una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni (Allegato 1).

Per quanto attiene invece i Collaboratori della Società (quali i lavoratori a progetto e i lavoratori interinali/somministrati), i Fornitori, gli Appaltatori, Consulenti, agenti e procacciatori d'affari, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve esplicitamente contenere clausole redatte in linea con quella riportata in Allegato 2, che potranno anche essere stese su documenti separati rispetto al contratto stesso (Allegato 3).

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai Destinatari.

Il Modello è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che l'Organo Dirigente riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito internet di Sorgenia S.p.A. (www.sorgenia.it) e nella intranet aziendale.

7.2. Formazione del personale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza dell'Organo Dirigente che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati deve essere ritenuta obbligatoria, salvo espressa giustificazione autorizzata e con l'obbligo di recupero; conseguentemente, la mancata ingiustificata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento:

- al quadro normativo di riferimento (D. Lgs. 231/2001 e Linee Guida di Confindustria);
- al Modello adottato dalla Società; al Codice Etico della Società;
- a casi aziendali di applicazione della normativa;
- ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso.

Viene innanzitutto prevista una formazione d'aula iniziale rivolta alle persone in organico presso la Società al momento dell'adozione del Modello che risultino operare nelle aree o attività a rischio. Per la restante parte del personale e nei casi di nuovi ingressi in organico successivi all'adozione del Modello è prevista la consegna del materiale della formazione e l'inserimento nella prima edizione del corso successiva (anche eventualmente con modalità on-line).

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.

Infine, la pianificazione della formazione deve prevedere delle sessioni periodiche che garantiscano un costante programma di aggiornamento in riferimento alle evoluzioni della normativa.

8. Sistema sanzionatorio

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, la Società si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il "Sistema Sanzionatorio") che:

- a) è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;
- b) individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- c) prevede una apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
- d) introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

La Società ha redatto ed applicato il Sistema Sanzionatorio conformemente ai principi di cui sopra, il quale forma parte integrante e sostanziale del Modello come Parte Speciale "B".

9. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dalla Società in merito a quanto disciplinato dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 (reati vs. la PA) è riportata nella "Parte Speciale C: Reati contro la Pubblica Amministrazione".

10. Reati societari

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dalla Società in merito a quanto disciplinato dall'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/01 è riportata nella "Parte Speciale D: Reati Societari".

11. Reati in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Una descrizione particolareggiata delle attività di analisi svolte dalla Società in merito a quanto disciplinato dall'articolo 25 septies del D.Lgs. 231/01 è riportata nella "Parte Speciale F: Reati in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro".